

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Memoriale della Shoah di Milano - ETS

Fondazione di Partecipazione



Art. 1 – Costituzione

1.1 È costituita la fondazione, senza scopo di lucro, denominata "Memoriale della Shoah di Milano – ETS Fondazione di Partecipazione", in breve "Memoriale della Shoah ETS", con sede legale in Milano, Largo E. J. Safran, 1, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e di deliberare il trasferimento della sede legale in altro luogo sul territorio nazionale.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dal Codice Civile.

1.3 In costanza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione utilizzerà, nella propria denominazione, nei propri segni distintivi ed in ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o il suo acronimo "ETS".

1.4 La Fondazione, pur potendo comprendere tra i propri Fondatori e partecipanti enti pubblici, non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, né a forme di controllo analogo o prevalente da parte di alcuno dei Fondatori o di altri enti pubblici, ai sensi della normativa vigente. I componenti degli organi della Fondazione nominati o designati da enti pubblici o da altri enti partecipanti non sono soggetti ad alcun vincolo di mandato e agiscono in piena autonomia e indipendenza, esclusivamente nell'interesse della Fondazione e nel perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 2 – Delegazioni e Uffici

2.1 La Fondazione potrà costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, onde svolgere localmente anche attività di promozione con riferimento ai suoi scopi, nonché di sviluppo e incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali in supporto alla sua azione.

Art. 3 – Scopi e Attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, tra quelle previste all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017):

a) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (lettera f);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lettera i);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k);

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w).

3.2 Più specificamente, ma senza limitazione, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità la Fondazione ha come obiettivi la valorizzazione della memoria storica degli ebrei e delle altre vittime della persecuzione fascista e nazista in Italia e in Europa nel ventesimo secolo, anche al fine di approfondire la conoscenza della realtà ebraica contemporanea e di contrasto dell'antisemitismo.

3.3 L'azione della Fondazione è interamente incentrata su iniziative di tutela, promozione e valorizzazione di luoghi, oggetti e temi d'interesse storico ed artistico inerenti all'area tematica predetta.

3.4 La Fondazione mira specificamente a preservare i luoghi significativi degli eventi persecutori antiebraici e la loro memoria, e in particolare alla gestione e alla valorizzazione del Memoriale della Shoah presso la Stazione Centrale di Milano, nel luogo (noto anche come "Binario 21") da cui gli ebrei vennero deportati ai campi di concentramento e di sterminio durante la Shoah.

3.5 Le finalità istituzionali sono perseguite anche attraverso l'organizzazione di eventi culturali pubblici, quali mostre, dibattiti e convegni, la pubblicazione di opere scientifiche, artistiche e letterarie, la diffusione di materiale informativo e promozionale, nonché l'organizzazione di momenti formativi, anche mediante accordi e convenzioni con istituti privati e pubblici di formazione e istruzione.

3.6 Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà altresì promuovere e intraprendere la realizzazione di opere filmiche e di prodotti editoriali mediante tutte le tecniche di riproduzione di immagini e di parola scritta o ascoltata.

3.7 Per la realizzazione di detti scopi la Fondazione, oltre ad agire in prima persona, potrà costituire persone giuridiche, assumere interessenze e partecipazioni in enti e soggetti giuridici costituiti o costituendi aventi finalità analoghe alle sue, ovvero direttamente collegate alle medesime, nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra menzionati.

3.8 La Fondazione mantiene, inoltre, uno stretto rapporto con la "Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano", quale istituto di ricerca e conservazione della storia della Shoah in Italia.

Art. 4 – Attività connesse

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Le attività appena descritte saranno esclusivamente strumentali alla promozione delle finalità istituzionali ed al reperimento di risorse economiche per il perseguimento di queste ultime. Tutti i possibili ritorni economici e proventi delle attività connesse saranno integralmente devoluti alle finalità istituzionali.



Art. 5 – Patrimonio

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità stabilite dagli artt. 3 e 4 del presente Statuto.

5.2 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

A) dal Fondo Patrimoniale di Dotazione, composto:

- dal Fondo Patrimoniale di Dotazione, come individuato nell'atto di costituzione e dagli incrementi che ciascun Fondatore eventualmente riterrà di disporre nel corso della vita della Fondazione;
- dai beni e dalle altre utilità individuati nell'atto di costituzione e dagli incrementi che ciascun Fondatore eventualmente riterrà di disporre nel corso della vita della Fondazione;
- dai beni immobili e/o mobili che pervengano alla Fondazione anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità, espressamente destinati ad incremento del Fondo Patrimoniale di Dotazione;
- dai contributi ottenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali espressamente destinati ad incrementare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;
- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere, destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad aumentare il Fondo Patrimoniale di Dotazione.

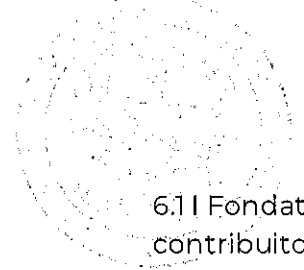
B) dal Fondo di Gestione, destinato alle attività necessarie all'attuazione dei propri scopi statutari, alimentato con le seguenti entrate:

- rendite e proventi del Patrimonio e dalle attività della Fondazione al netto delle spese per il funzionamento;
- eventuali contributi, elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, ottenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali, che non siano destinati ad integrare il Fondo Patrimoniale di Dotazione;
- eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti.

5.3 È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali.

5.4 È esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e/o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo.

Art. 6 – Fondatori



6.1 I Fondatori sono i soggetti che, in concomitanza con la stipula dell'atto costitutivo, hanno contribuito, anche indirettamente, alla dotazione del patrimonio iniziale, e cioè specificatamente:

- Associazione Figli della Shoah, con sede Via Sally Mayer n. 4/6, 20146 Milano, C.F. 09721850154, PEC figlidellashoah@pec.it;
- Comune di Milano, con sede in Piazza della Scala n. 2, 20122 Milano, C.F. 01199250158, PEC protocollo@postacert.comune.milano.it;
- Comunità Ebraica di Milano, con sede in Via Sally Mayer n. 2, 20146 Milano, C.F. 03547690150, PEC segreteria.generale@com-ebraicamilano.it;
- Ferrovie dello Stato S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1, 00161 Roma, C.F. 06359501001, PEC fsitaliane@pec.fsitaliane.it;
- Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – CDEC ETS, con sede in Via Eupili n. 8, 20145 Milano, C.F. 97049190156, PEC fondazioneecdec@pec.ancitel.it;
- Città Metropolitana (già Provincia) di Milano, con sede in Via Vivaio n. 1, 20122 Milano, C.F. 08911820960, PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
- Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, C.F. 80050050154, PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it;
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, con sede in Lungotevere Sanzio 9, 00153 Roma, C.F. 02570990586, PEC ucei@pec.it;
- Comunità di Sant'Egidio, con sede in Roma, Piazza Sant'Egidio n. 3, C.F. 80191770587, PEC segreteria.santegidio@pec-legal.it.

6.2 I Fondatori non sono tenuti ad ulteriori conferimenti al Fondo Patrimoniale di Dotazione successivamente alla costituzione.

6.3 I Fondatori possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte e l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul Patrimonio della Fondazione.

Art. 7 – Associati

7.1 Possono ottenere la qualifica di Associati le persone e gli enti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera di approvazione del Regolamento, con la quale verranno determinati:

- a) la misura minima, le modalità e la periodicità dei versamenti delle quote associative;
- b) le procedure e i requisiti specifici per l'ammissione degli Associati;
- c) le eventuali distinzioni di categorie di Associati in relazione all'entità del contributo.

7.2 L'istituzione operativa del ruolo di Associati e l'apertura delle procedure di ammissione sono subordinate all'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente.

7.3 La qualifica di Associato si consegue previo pagamento della quota associativa annuale, salvo parere contrario del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi entro 60 giorni dalla domanda.

7.4 Nel caso in cui la richiesta venisse respinta sarà restituita all'interessato la quota versata e quest'ultimo potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli Associati alla prima adunanza prevista.

7.5 La qualifica di Associato permane per ogni anno in relazione al quale il contributo è stato regolarmente versato.

7.6 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

7.7 Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione dei singoli Associati per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento del contributo annuale;
- b) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto;
- c) condotta incompatibile con gli scopi istituzionali della Fondazione e con il dovere di leale collaborazione con gli altri membri della Fondazione.

7.8 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione giuridica del soggetto dovuta a qualsiasi titolo;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

7.9 Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte, l'impossibilità di ripetere la quota associativa o altri contributi eventualmente versati e l'esclusione di qualunque diritto sul Patrimonio della Fondazione.

7.10 La Fondazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Associato, escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 8 – Sostenitori

8.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e intendano e si impegnino a sostenerne le attività, per mezzo di contributi in denaro, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o prestigio sociale o morale od ancora con l'attribuzione alla Fondazione di beni materiali o immateriali.



8.2 La qualifica di Sostenitore si acquista a seguito di deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione dei singoli Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuazione delle contribuzioni e dei conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione.

8.4 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione giuridica del soggetto per qualsiasi ragione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.5 L'esclusione di un Sostenitore necessita il parere favorevole del Comitato dei Fondatori.

8.6 I Sostenitori possono in qualsiasi momento recedere dalla posizione ricoperta nella Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte, l'impossibilità di ripetere i contributi versati e l'esclusione di qualunque diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 9 – Organi della Fondazione

9.1 Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, se istituito;
- il Segretario Generale, se nominato;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea degli Associati, se istituita;
- il Comitato dei Fondatori;
- il Comitato dei Sostenitori.

9.2 Tutti i componenti degli organi della Fondazione devono possedere requisiti personali di specchiata moralità.

9.3 Tutte le cariche della Fondazione sono in linea di principio onorarie, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per singole deleghe operative per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un emolumento nel rispetto delle norme di legge. È fatto salvo il rimborso delle spese vive strettamente inerenti operazioni preventivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque esercizi e potrà essere riconfermato.

10.2 Il Presidente della Fondazione cessa di esercitare le sue funzioni con la scadenza del Consiglio di Amministrazione e resta in carica fino alla sua sostituzione. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.3 Il Presidente, in particolare:

- convoca e presiede gli organi collegiali della Fondazione, con esclusione dell'Organo di Controllo;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- cura la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in assenza del Comitato Esecutivo ovvero in coordinamento con quest'ultimo, se istituito;
- nomina il Segretario Generale.

10.4 In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei Vicepresidenti, ove nominati, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 – Comitato dei Fondatori

11.1 Ogni Fondatore partecipa nel Comitato dei Fondatori personalmente ovvero per il tramite di un suo delegato.

11.2 Al Comitato dei Fondatori così costituito spettano i compiti di partecipazione alla conduzione della Fondazione ad esso attribuiti dal presente Statuto, e in particolare:

- nominare fino a nove membri del Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che a ciascuno dei Fondatori spetta la designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione;
- fornire il proprio parere vincolante in merito ad eventuali proposte di modifica del presente Statuto, nei limiti di cui all'art. 21;
- fornire il proprio parere sugli indirizzi e sulle attività che il Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;



- nominare i componenti dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 18 determinarne l'indennità di carica o il compenso, nel rispetto delle norme pro tempore vigenti;
- esprimere il parere vincolante in caso di estinzione della Fondazione e di devoluzione del patrimonio residuo, ai sensi dell'art. 20.

11.3 Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno.

11.4 Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente con avviso scritto inviato a ogni Fondatore con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi urgenti, secondo le modalità definite in un apposito Regolamento; l'avviso è trasmesso con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione. È possibile tenere le riunioni del Comitato dei Fondatori con interventi dislocati in diversi luoghi audio/video collegati, a condizione che sia comunque garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e di esprimere il voto in tempo reale; di tale circostanza dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

11.5 Il voto può essere espresso anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.

11.6 Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito, a seguito di regolare convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

11.7 Le deliberazioni del Comitato dei Fondatori sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.

11.8 Il Comitato dei Fondatori, in ogni sua riunione, nomina un segretario tra i partecipanti, che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

11.9 Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nel Comitato dei Fondatori da un altro Fondatore mediante delega scritta. Ciascun Fondatore non può rappresentare più di tre Fondatori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2372 cod. civ.

Art. 12 – Assemblea degli Associati

12.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati.

12.2 All'Assemblea degli Associati compete di:

- nominare un numero massimo di tre componenti del Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- (i) un Consigliere al raggiungimento del numero di 100 associati;
- (ii) due Consiglieri al raggiungimento del numero di 500 associati;
- (iii) tre Consiglieri al raggiungimento del numero di 2000 associati;

- proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative, programmi, progetti ed attività volte al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

12.3 L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente della Fondazione, che potrà esprimere il suo voto solo se Associato.

12.4 Hanno diritto ad esprimere il proprio voto coloro la cui qualifica di Associato è divenuta effettiva ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente Statuto almeno novanta giorni prima della convocazione dell'Assemblea degli Associati.

12.5 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati e comunque almeno una volta all'anno.

12.6 L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, in forma scritta con un preavviso di almeno dieci giorni dal giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi urgenti, a tutti gli Associati e per conoscenza a tutti i Sostenitori e Fondatori; l'avviso è trasmesso con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione.

12.7 È possibile tenere le Assemblee degli Associati con interventi dislocati in diversi luoghi audio/video collegati, a condizione che sia comunque garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e di esprimere il voto in tempo reale; di tale circostanza dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

12.8 Il voto può essere rilasciato anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.

12.9 L'Assemblea degli Associati è validamente costituita, a seguito di regolare convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

12.10 Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.

12.11 Ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4 e 5 dell'art. 2372 cod. civ.

12.12 Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fondatori, i Sostenitori, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri dell'Organo di Controllo.

12.13 L'Assemblea degli Associati, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario tra i partecipanti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 13 – Comitato dei Sostenitori

13.1 Ogni Sostenitore designa un proprio rappresentante nel Comitato dei Sostenitori.

13.2 Al Comitato dei Sostenitori così costituito spetta in particolare:

- nominare un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione pari a uno, ovvero, qualora i Sostenitori siano in numero superiore a dieci, pari a due;
- esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sui rendiconti annuali e sul programma di attività della Fondazione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

- formulare pareri non vincolanti e proposte sull'attività e sui progetti della Fondazione.

13.3 Il Comitato dei Sostenitori è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

13.4 Il Comitato dei Sostenitori è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Sostenitori e comunque almeno una volta all'anno.

13.5 L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, in forma scritta con un preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo i casi urgenti, a tutti i Sostenitori; l'avviso è trasmesso con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione. Il Comitato dei Sostenitori è validamente costituito, a seguito di regolare convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

13.6 Le deliberazioni del Comitato dei Sostenitori sono assunte con voto palese ed a maggioranza dei presenti.

13.7 Ciascun Sostenitore può farsi rappresentare da un altro Sostenitore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per l'Assemblea degli Associati in tema di convocazione, partecipazione e delega.

13.8 Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri dell'Organo di Controllo.

13.9 Il Comitato dei Sostenitori, in ognuna delle sue adunanze, nomina un segretario tra i partecipanti presenti, il quale redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di conduzione e guida della Fondazione, ed è composto da 9 (nove) a 15 (quindici) componenti, compreso il Presidente della Fondazione. I componenti possono essere scelti anche tra i soggetti appartenenti al Comitato dei Fondatori, al Comitato dei Sostenitori e all'Assemblea degli Associati.

14.2 Non possono ricoprire la carica di Amministratore i soggetti indicati dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori cause previste dalla normativa in materia di enti del Terzo Settore.

14.3 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a cinque esercizi. Il Consiglio di Amministrazione si intende rinnovato integralmente allo scadere del quinto esercizio; i Consiglieri eventualmente nominati nel corso del mandato, a qualsiasi titolo, scadono insieme al Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio. Gli Amministratori sono rieleggibili.

14.4 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese vive documentate sostenute dagli stessi per conto della Fondazione.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, che è efficace con la nomina e la conseguente accettazione del mandato della maggioranza dei nuovi Consiglieri e del Presidente.

14.6 Gli Amministratori, incluso il Presidente, cessano dalla carica, oltre che per naturale scadenza del mandato, per dimissioni, decesso o decadenza.

14.7 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, ovvero alla sua attività corrente per un bimestre senza valida giustificazione, può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri.

14.8 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, l'organo che ha nominato l'Amministratore cessato provvede alla nomina del successore, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

14.9 Qualora venga a mancare l'intero Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi causa che non sia la scadenza, l'Organo di Controllo provvede alla convocazione del Comitato dei Fondatori, del Collegio dei Sostenitori e dell'Assemblea degli Associati e li invita a provvedere urgentemente alla nomina dei nuovi amministratori.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno due amministratori, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del programma di attività annuale della Fondazione.

14.11 La convocazione deve essere inviata per iscritto, o con mezzo idoneo che ne certifichi l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di tre giorni.

14.12 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in diversi luoghi audio/video collegati, a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e di esprimere il voto in tempo reale; di tale circostanza dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

14.13 Il voto può essere espresso anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, che ne garantiscano l'espressione univoca e la veridicità.

14.14 Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

14.15 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti salvo che non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.16 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri dell'Organo di Controllo.

14.17 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale, qualora nominato, ovvero da un segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 15 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente, ferma restando la facoltà di individuare e nominare alla carica di Presidente anche una persona non facente parte del Consiglio stesso, purché in possesso di comprovata competenza. In tale ultima ipotesi, il soggetto così nominato entra a far parte di diritto del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai membri già presenti o in sostituzione di un posto vacante, e assume la rappresentanza legale della Fondazione.

15.3 In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera:

- sugli indirizzi generali dell'attività e sui relativi programmi ed obiettivi, nonché sull'organizzazione della Fondazione;
- sulle modifiche delle disposizioni statutarie con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, nel rispetto dell'art. 21 del presente Statuto;
- sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- sull'ammissione e sull'esclusione dei componenti del Comitato dei Sostenitori;
- sul compenso del Segretario Generale;
- sulle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
- sulla costituzione del Comitato Esecutivo e sulla sua composizione;
- sulla costituzione di Comitati speciali con funzioni consultive, individuandone i componenti sulla base di specifiche competenze anche tra soggetti esterni alla Fondazione;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo il divieto assoluto della loro distribuzione;
- sulla costituzione o partecipazione a società o sull'adesione in genere ad enti, pubblici o privati, costituiti o costituendi;
- sulla fissazione del valore della quota associativa annuale degli Associati, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- sullo svolgimento di ogni compito rientrante nel presente Statuto;
- sul trasferimento della sede della Fondazione;
- sull'estinzione della Fondazione, previo parere vincolante del Comitato dei Fondatori.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o per categorie di essi, al Presidente della Fondazione, a singoli membri del Consiglio stesso, o collegialmente al Comitato Esecutivo se istituito,

determinando con deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge i limiti di tale delega. Non possono essere delegate le materie riservate per legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Comitato Esecutivo

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti, che non potrà comunque essere superiore a cinque. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e il Vicepresidente (o i Vicepresidenti) della Fondazione. I restanti membri sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

16.2 Al Comitato Esecutivo spetta l'amministrazione ordinaria della Fondazione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

16.3 In particolare, il Comitato:

- i) cura l'esecuzione dei programmi di attività approvati dal CdA;
- ii) predispone le bozze del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- iii) delibera su spese e investimenti che non superino il limite di valore fissato dal Consiglio di Amministrazione;
- iv) monitora l'andamento gestionale e il personale della Fondazione;
- v) assume le decisioni inerenti la gestione della Fondazione nell'ambito della delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione e, in casi di particolare urgenza, le altre decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole a ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

16.4 Non possono essere delegate al Comitato Esecutivo le decisioni riguardanti:

- i) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- ii) la modifica dello Statuto;
- iii) la delibera di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione.

16.5 Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Fondazione. Esso si riunisce, anche in via telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.6 Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione – e comunque almeno ogni sei mesi – sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Art. 17 – Segretario Generale



17.1 Può essere nominato un Segretario Generale. La nomina spetta al Presidente della Fondazione, che designa il Segretario al di fuori del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne determina il compenso.

17.2 Il Segretario Generale resta in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina e comunque fino alla nomina del successore, ferma restando la facoltà di revoca da parte del Presidente, previo parere del Consiglio di Amministrazione; può essere nominato, ad ogni scadenza, per ulteriori mandati.

17.3 Qualora nominato, il Segretario Generale:

- interviene senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- è a capo del personale della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- collabora con il Presidente della Fondazione per l'esecuzione degli incarichi di sua competenza.

17.4 In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Segretario Generale possono essere demandate dal Consiglio di Amministrazione ad un dipendente della Fondazione.

17.5 Il Segretario Generale può essere un dipendente della Fondazione o svolgere le sue funzioni in base ad altro tipo di rapporto, anche a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 18 – Organo di Controllo

18.1 L'Organo di Controllo è nominato ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è composto da un solo membro (organo monocratico) oppure da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, come determinato di volta in volta dal Comitato dei Fondatori in sede di nomina.

18.2 I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Comitato dei Fondatori tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei conti. I pareri resi sono riportati nel verbale del Comitato dei Fondatori che procede alla nomina.

18.3 Possono essere nominati componenti dell'Organo di Controllo esclusivamente soggetti che possiedano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e, in particolare, quelli di cui all'art. 2399 cod. civ., in quanto compatibili. Non possono essere nominati membri dell'Organo di Controllo gli amministratori in carica, l'eventuale Segretario Generale, i dipendenti della Fondazione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado delle predette persone.

18.4 I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica quattro esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro

nomina; sono rieleggibili e percepiscono il compenso deliberato dal Comitato dei Fondatori nel rispetto delle norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore.

18.5 I componenti dell'Organo di Controllo cessano dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni, perdita sopravvenuta dei requisiti di legge o statutari, decadenza ovvero revoca per giusta causa deliberata dal Comitato dei Fondatori. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, il Comitato dei Fondatori provvede senza indugio alla loro sostituzione; i nuovi componenti restano in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo di Controllo.

18.6 All'Organo di Controllo competono le funzioni previste dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente e, in particolare:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ove applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 117/2017;
- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, nonché gli eventuali bilanci sociali, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- quando ne ricorrano i presupposti di legge, svolgere anche la revisione legale dei conti, redigendo la relazione di revisione ai sensi della normativa vigente.

18.7 L'Organo di Controllo può, senza diritto di voto, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Fondatori, del Comitato dei Sostenitori, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea degli Associati, ove istituita.

18.8 L'Organo di Controllo può procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su specifici affari. Gli amministratori sono tenuti a collaborare e a fornire prontamente tutte le informazioni richieste.

18.9 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di collegio sindacale nelle società per azioni e le norme speciali in materia di organo di controllo degli enti del Terzo Settore.

Art. 19 – Bilancio

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

19.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione relativo all'esercizio in corso, predisposto a cura del Comitato Esecutivo, ove istituito, ovvero a cura del Presidente.



19.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio chiuso, predisposto a cura del Comitato Esecutivo, ove istituito, ovvero a cura del Presidente, e accompagnato da apposita relazione illustrativa dell'Organo di Controllo.

19.4 Il bilancio preventivo e quello consuntivo, con la relazione del Presidente della Fondazione, restano depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione dei membri della Fondazione.

19.5 Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione, in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e ai relativi decreti attuativi.

19.6 Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

19.7 Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione redige e deposita nel RUNTS il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 20 – Estinzione e devoluzione del patrimonio

20.1 La Fondazione si estingue quando le sue finalità istituzionali non possano più essere utilmente perseguite, ovvero qualora intervengano cause che per legge o per Statuto ne impongano l'estinzione.

20.2 La deliberazione di estinzione è adottata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato dei Fondatori.

20.3 In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato dei Fondatori, che nomina il liquidatore e ne determina i poteri, ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. 117/2017.

Art. 21 – Modifiche allo Statuto

21.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti in carica.

21.2 La proposta di modifica statutaria deve essere previamente sottoposta al Comitato dei Fondatori, che esprime il proprio parere favorevole con il voto della maggioranza dei suoi componenti, e deve essere altresì sottoposta, per parere non vincolante, al Comitato dei Sostenitori e all'Assemblea degli Associati, ove istituita. I pareri resi sono riportati nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione che delibera la modifica.

21.3 Non sono modificabili le finalità istituzionali della Fondazione e la clausola relativa alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione, salvo che ciò si renda necessario per adeguare il presente Statuto a sopravvenute disposizioni di legge o a richieste dell'autorità

competente ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

21.4 Le modifiche statutarie che costituiscono adeguamento a disposizioni inderogabili di legge o a richieste dell'autorità competente possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie, acquisito il parere del Comitato dei Fondatori, e hanno effetto dal momento indicato dalla legge o dal provvedimento dell'autorità competente.

21.5 Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono depositate, a cura dell'organo amministrativo, presso il competente Ufficio del RUNTS, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente; esse acquistano efficacia nei confronti dei terzi dal momento dell'iscrizione nel Registro, ove richiesta.

21.6 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile in materia di fondazioni e, in particolare, le norme relative alle modifiche statutarie degli enti del Terzo Settore.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti pro tempore in materia.

22.2 Alla data di efficacia delle modifiche statutarie adottate per l'adeguamento al d.lgs. 117/2017, gli organi in carica continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del relativo mandato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari alla sola conformità alla legge e al presente Statuto.

22.3 La Fondazione adegua il proprio funzionamento e le previsioni del presente Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e alle relative norme di attuazione, nonché alle indicazioni dell'Ufficio del RUNTS competente, anche mediante modifiche statutarie adottate con le modalità di cui all'art. 21.



Certifico io sottoscritta Dott.ssa Giuseppina De Nardis, Notaio in Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento, su supporto cartaceo che si rilascia ai sensi di legge.

Milano, giovedì, 26 marzo 2026

Giuseppina De Nardis, notaio